

c.so xxv aprile n. 24- 21016 luino (va). tel 0332.537777 fax 0332.510122 e-mail marchetti@studiomarchetti.va.it

MODALITA: PRATICA ASSUNZIONE I. DET. PUBBLICI ESERCIZI DITTA	
1.	Consegna allo studio dei seguenti dati/generalità relativi all'assumendo/a:
	 Cognome e nome (fotocopia documento d'identità) Codice fiscale (fotocopia tesserino) Residenza (possibilmente certificato di residenza) Indirizzo e-mail dipendente per invio documenti Extracomunitario NO SI (seguirà "Modalità Documenti Aggiuntivi") Titolo di studio OBBLIGO DIPLOMA
	La ditta dichiara di essere in regola con gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) pena l'illegittimità del contratto a termine stesso con la conseguenza che il contratto venga trasformato a TEMPO PIENO e INDETERMINATO dall'origine.
2. 3.	Tipo di assunzione: QUALIFICA
4.	Data di inizio rapporto di lavoro
	□ T.determinato - D.Lgs. 81/2015 FINO AL
P	RENOTARE VISITA MEDICA PRESSO IL MEDICO COMPETENTE SE SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER
N	ION INCORRERE IN SANZIONI DA PARTE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
	mpi di consegna allo Studio dei dati per l'espletamento della pratica: ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PPORTO DI LAVORO
On	orario Euro 60,00
Da	ta Firma ditta per accettazione

c.so xxv aprile n. 24—21016 luino (va). tel 0332.537777 fax 0332.510122 e-mail marchetti@studiomarchetti.va.it

PROMEMORIA SORVEGLIANZA SANITARIA

"Visita medica iniziale prima di adibire il dipendente al lavoro"

Prima di adibire il dipendente al lavoro, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica presso <u>il medico competente dell'azienda</u> (se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi) dando informazione al medico stesso della mansioni cui il lavoratore sarà adibito.

Ciò deve essere fatto: <u>in fase preassuntiva e comunque prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica</u>.

Infatti, nel caso l'assunzione venga predisposta dal nostro Studio antecedentemente alla visita medica, si raccomanda di far astenere il lavoratore dal prestare attività fino al giorno della visita medica mettendo sul foglio delle presenze "A" di "assenza"

Copia della visita medica dovrà essere conservata con cura dalla ditta a disposizione degli organi di controllo.

Ricordiamo che la sorveglianza sanitaria deve poi essere effettuata oltre che in fase preassuntiva:

- periodicamente di norma una volta l'anno, oppure con cadenza diversa stabilita dal medico del lavoro competente;
- in occasione di cambio di mansione;
- prima della ripresa del lavoro a seguito di assenze prolungate per motivi di salute (consultando il medico del lavoro);
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi ecc.

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare un eventuale stato di Gravidanza.

Accertamento dello stato di tossicodipendenza

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di sottoporre ad accertamenti sanitari prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, con cadenza periodica, i lavoratori appartenenti a categorie di prestatori destinati a svolgere mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, al fine di escludere lo stato di tossicodipendenza individuando le mansioni c.d. a rischio tra quelle inerenti ad attività di trasporto, ad attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi.

Tali accertamenti si effettuano a spese del datore di lavoro.

VOGLIATE PERTANTO INFORMARE IL VS. MEDICO COMPETENTE PRIMA DI ASSUMERE UN DIPENDENTE.

NEL CONTEMPO SEGNALATE ALLO STUDIO CHE HA EFFETTUATO IL DVR (Documento Valutazione Rischi art. 28 e 29 D.lgs. 81/2008) AFFINCHE' <u>INFORMI</u> (ART. 36) E <u>FORMI</u> (ART. 37) L'ASSUMENDO SUI RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, LE MISURE PREDISPOSTE E I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.

LA FORMAZIONE ED EVENTUALMENTE L'ADDESTRAMENTO DEVONO AVVENIRE IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.

L'INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA E' SANZIONATA